

Le mercanzie ed i viveri non avranno il passo, come neppure i corrieri.

3. Tutti i luoghi, in cui vi saranno le truppe del blocco, ed in generale tutta la zona del blocco medesimo, saranno in istato d'assedio; in conseguenza del che, i luoghi e la zona in discorso saranno soggetti alle leggi che sogliono essere in vigore durante lo stato d'assedio. Oltre a ciò in que' luoghi medesimi:

a) Si farà la consegna immediata al comune di tutte le armi, senza eccezione, e comprese anche quelle della guardia nazionale.

Chi ne conservasse ancora 24 ore dopo la pubblicazione del presente manifesto, sarà punito con tutto il rigore delle leggi militari.

I sindaci e consiglieri d'ogni comune saranno responsabili della rimessione in discorso, e consegneranno a lor posta le armi ritirate a chi sarà particolarmente incaricato di riceverle dallo stato maggiore del corpo di blocco.

b) Le milizie civiche e nazionali, non che i corpi di volontarii, sono sospesi fino al termine del blocco, e gl'individui componenti queste milizie o corpi non potranno vestirne le divise o portar armi, sotto nessun pretesto, sicchè, durante il blocco sopraccennato, i soli militari regolari del governo potranno indossare l'abito militare e portare armi.

c) Il transito a traverso i luoghi, in cui si trovano le truppe di blocco, è proibito severamente in ogni senso, salvo i casi in cui gl'individui e le mercanzie ne ottenessero particolare permesso dallo stato maggiore citato.

d) Non si potranno più sonare le campane, nè fare segnali dai campanili o da altri luoghi, sotto nessun pretesto. Il trasgressore di quest'ordine sarà punito come alla linea a), di cui sopra. I parrochi poi, i cappellani ed i sindaci sono responsabili dell'esecuzione di quest'ordine particolare.

e) Tutti i proprietari di muli, cavalli, carrozze, carri ed altri veicoli e mezzi di trasporto, faranno immediatamente la consegna di tali loro proprietà al rispettivo comune, e le terranno tutte a piena disposizione delle autorità militari pel trasporto degli ammalati, dei viveri e di qualunque altra cosa che loro si comandi.

La contravvenzione a quest'ordine sarà punita colla multa, ed alla recidiva vi si aggiungerà il carcere.

f) Tutti i ritentori di commestibili e viveri dovranno rendere informato lo stato maggiore summentovato di quanto posseggono, dichiarandone i generi e la loro quantità, e non potranno spropriarsene o mandarli altrove senza particolare autorizzazione dello stato maggiore.

Ogni contravvenzione in proposito sarà punita di multa ed anche di confisca delle robe.

Dal quartier generale di Ronco, addì 3 aprile 1849.

*Il R. commissario straordinario, luogotenente generale, ALFONSO LA MARMORA.*